



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto

Il Sole 24 Ore, 28 maggio 2012, pagina 38



DIPARTIMENTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cassazione e sanità. La Corte punisce anche il dentista per il decesso di un paziente dimesso dall'ospedale senza intervento

Il medico deve «seguire» le cure

Non basta consigliare il ricovero, occorre rendere nota ai colleghi l'urgenza

Selene Pascasi

Consigliare al paziente di rivolgersi a una struttura non esonera il medico dalla responsabilità per il decesso dell'utente, se omette di trasmettere ai colleghi una valutazione specialistica, utile a inquadrare la situazione clinica e a evitare ritardi nella cura. Il sanitario che non può erogare la prestazione richiesta, infatti, deve fare tutto il possibile per salvaguardare l'integrità del malato. Lo afferma la Corte di cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza 13547, depositata lo scorso 11 aprile.

Nel caso esaminato dalla Suprema corte, sono accusati di omicidio colposo alcuni medici ritenuti responsabili della morte di un ragazzo, avvenuta in seguito a un grave shock settico e a stasi ematica acuta. In particolare, ai professionisti si addebita il decesso di un diciannovenne che, affetto da un grave ascesso dentario, si reca in ospedale in preda a forti dolori. Ma il sanitario del pronto soccorso, pur riscontrando una seria patologia, inefficace alla terapia antibiotica, lo dimette senza effettuare o disporre l'incisione della parte infettata. Sofferente, l'uomo decide di rivolgersi al suo dentista, il quale – non potendo intervenire, per mancanza di strumenti e personale adeguati – lo invita a rivolgersi a una struttura ospedaliera. Dopo essere stato ricoverato due volte, e subito dimesso, il ragazzo perde la vita. Di qui, la condanna dei medici che l'avevano seguito, colpevoli dell'omessa incisione dell'ascesso, degenerato in mediastinite, con conseguente sofferenza cardiaca diffusa ed edema polmonare emorragico. Assolto, invece, il dentista, non colpevole, secondo i primi giudici, della morte del paziente perché lo ha correttamente indirizzato a un ricovero, vista la mancanza delle condizioni a operare.

Ma la Corte d'appello mescola le carte: conferma la condanna dei sanitari, per la prevedibilità dell'aggravarsi della prima patologia, e ribalta la posizione processuale del dentista. Quest'ultimo, secondo i giudici di secondo grado, non si doveva limitare a consigliare il ricovero, ma seguire il percorso di cura del suo paziente, fornendo opportuna valutazione specialistica ai colleghi che l'avrebbero preso in cura.

La Cassazione concorda con i giudici di merito: il professionista doveva «assicurarsi che i medici di destinazione fossero informati in modo preciso della gravità della situazione». Nel sostenerlo, il collegio di legittimità coglie l'occasione per ricordare come in tema di colpa medica «in presenza di una condotta colposa posta in essere da un determinato soggetto, non può ritenersi interruttiva del nesso di causalità una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, quando essa non abbia le caratteristiche dell'assoluta imprevedibilità». E questa condizione, aggiunge la Suprema corte, non si può configurare nell'ipotesi di inosservanza, da parte di un sanitario successivamente intervenuto, di regole dell'arte medica già disattese dal precedente collega. Ebbene, nel caso esaminato, non ci sono dubbi circa la responsabilità, per colpa generica e specifica, dei professionisti che avevano omesso di operare il ragazzo. Ciò precisato, la Suprema Corte, pronunciandosi sulla condotta del dentista, puntualizza che l'addebito colposo ravvisato a suo carico discende dalla circostanza che l'imputato, pur avendo le competenze per riconoscere la gravità della patologia, non ha redatto – e trasmesso ai colleghi – un'analitica certificazione medica inerente le condizioni del malato, utile ad agevolare i successivi interventi e a segnalarne l'urgenza. E ha così contribuito a ritardare l'erogazione di quell'assistenza diagnostica e terapeutica «che avrebbe evitato il decesso». Va affermato, dunque, il principio per cui «una volta che un

paziente si presenta presso una struttura medica chiedendo l'erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del contatto sociale, assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute e anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto quello che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente».

I punti chiave

01 | IL PRINCIPIO

Risponde del decesso del paziente il medico che lo indirizza a un ospedale senza trasmettere ai colleghi un'analitica valutazione specialistica, che li informi dell'esatta patologia e della gravità della situazione clinica.

02 | IL PRECEDENTE

In materia di colpa professionale medica, l'instaurarsi di una relazione terapeutica medico-paziente origina una posizione di garanzia assunta dal primo, da cui discende l'obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita del secondo (Cassazione, sezione IV, 4 marzo 2009, n. 10819)